

**Il Tribunale di Trani**

**Il Giudice Delegato**

Visto il provvedimento di delega del 6 dicembre 2019 del Presidente della Sezione Civile del Tribunale;

letta la proposta depositata ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, nell'interesse di Mezzina Cosimo, nato a Bisceglie, il 20 dicembre 1969 e Lopopolo Daniela, nata a Bisceglie il 27 marzo 1976, entrambi ivi residenti alla via Montebello, 13, finalizzato alla proposizione di un piano quale rimedio alla prospettata situazione di sovraindebitamento;

ritenuta la competenza del Tribunale di Trani, ai sensi dell'art. 9 co. 1 l. 3/2012, essendo i consumatori residenti in Bisceglie;

rilevato che il ricorso è correttamente corredato dalla documentazione di cui al comma 2 dell'art. 9 l. cit., non svolgendo gli stessi attività d'impresa;

letta la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi dott. Giovanni Farano, nominato Gestore della Crisi dall'ODCEC di Trani;

rilevato che la citata relazione particolareggiata contiene le indicazioni di cui al co. 3 bis dell'art. 9 l. 3/2012, e segnatamente, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di quest'ultimo di adempiere alle obbligazioni assunte, la solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni, l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori, nonché un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda;

ritenuto che non sussistano motivi di inammissibilità di cui al comma 2 dell'art. 7 l. 3/2012;

ritenuto che non sussistono atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato, altresì, che in data 23 giugno 2021, i ricorrenti hanno depositato un nuovo piano del consumatore modificato in ragione dell'avvenuta vendita giudiziaria dell'immobile dei ricorrenti, gravato da ipoteca in favore del creditore Banca Monte dei Paschi di Siena (ora cessionaria AMCO), con distribuzione del ricavato disposta dal G.Es. nella procedura n. 301/2017 R.G.Es.;

rilevato che, all'udienza del 2 luglio 2021, il creditore AMCO si è costituito (con comparsa depositata il 1° luglio 2021) al solo fine di prestare il proprio consenso al piano così come modificato in data 23 giugno 2021, mentre nessuno degli altri creditori si è costituito ovvero ha fatto pervenire contestazioni in ordine alla convenienza del piano ai sensi dell'art. 12 bis co. 4 l. 3/2012;

ritenuto, peraltro, che l'ipotesi alternativa della liquidazione dei beni è stata già esperita in sede giudiziaria e non sussistono ulteriori motivi ostativi;

**P.Q.M.**

Omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di Mezzina Cosimo e Lopopolo Daniela, così come modificato in data 23 giugno 2021;

conferma il gestore della crisi dott. Giovanni Farano per la vigilanza sull'esecuzione del piano omologato;

dispone che del presente decreto sia data comunicazione, a cura dei ricorrenti, ai creditori indicati nell'elenco di cui al ricorso e che sia inserito nel sito internet del Tribunale di Trani a cura dell'OCC.

si comunichi ai ricorrenti ed all'Organismo di Composizione della Crisi dott. Giovanni Farano.

Trani, 31 agosto 2021

**Il Giudice Delegato**

**Alberto Binetti**